



# COMUNE DI GIBELLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

## LISTA DI LEVA CLASSE 2008 AFFISSIONE ELENCO NOMINATIVI ISCRITTI

### IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

### RENDE NOTO

che l'elenco nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati dell'anno 2008 trovasi affisso da oggi e sino al tutto il 15 corrente all'Albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale di questo comune.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo dell'amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva. Il presente avviso e l'elenco alfabetico degli iscritti nella lista di leva, sono pubblicati all'albo pretorio on-line in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed ha effetto di pubblicità legale.

GIBELLINA li 01/02/2025



IL SINDACO  
Salvatore SUTERA

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66  
Lista provvisoria di leva  
Art. 1935

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.